

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 7 D.P.R. 160/10, art. 87 comma 6 D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i. e D.Lgs. n. 207/2021)

VERBALE N. 1 del 01 febbraio 2024

PROGETTO AD ISTANZA DELLE DITTE: **Inwit S.p.A. - Telecom Italia S.p.A.**


- Vodafone Italia S.p.A.

Pratica SUAP n. 46965 del 07/06/2023

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 10:00 presso la sede operativa di Murgia Sviluppo Scarl, nel Comune di Altamura (BA), si riunisce la Conferenza dei Servizi

P R E M E S S O

- che gli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno delegato il Governo al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- che l'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, comma. 8, allegato 1, numeri 26, 42, 43 e 50, ha delegato il Governo ad emanare norme regolamentari delegificanti nell'ambito delle attività produttive;
- che l'art. 23 del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
- che l'art. 4 del D.P.R. n. 160/2010, prevede che i Comuni esercitino anche in forma associata, le funzioni inerenti al SUAP;
- che la Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP del Sistema Murgiano affida al Comune di Altamura quale Capofila del SUAP Associato, la gestione dello Sportello Unico in forma associata con l'assistenza tecnica-amministrativa di Murgia Sviluppo Scarl;
- che in data 29/05/2023, prot. n. 54489 del 07/06/2023 - Pratica **SUAP n. 46965**, le ditte **Inwit S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Vodafone Italia S.p.A.** hanno presentato presso il SUAP Associato Sistema Murgiano - Comune di **Alberobello (BA)** - una istanza di **Autorizzazione** ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/01, dell'art. 87 del D.lgs. n. 259/03 e s.m.i. e del D.lgs. n. 207/2021 per la **realizzazione di una nuova Stazione Radio Base multi-gestore di proprietà Inwit S.p.A. per telefonia cellulare su cui verranno ospitati impianti delle società TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., nel Comune di Alberobello (BA), Via Bari n. 11 c/o Hotel Astoria, in Catasto al Foglio di Mappa 25 particella 226, Codice Sito Inwit: I563BA, Codice Sito TIM: BYDC, Codice Sito Vodafone: 4RM05745;**
- che l'Area Tecnica - Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Alberobello ha espresso diniego definitivo all'intervento proposto con nota prot. n. 878 del 12/01/2024 in conformità ai pareri allegati di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 13458-P del 14/11/2023 di preavviso di parere contrario ex art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e successiva nota prot. n. 15389-P del 27/12/2023 di parere contrario (V. **Allegato A**);
- che il Responsabile del Procedimento - SUAP Associato Sistema Murgiano con l'assistenza tecnica-amministrativa di Murgia Sviluppo Scarl, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/10, dell'art. 87 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i. e del D.lgs. n. 207/2021, con missiva prot. n. 4803 del 15/01/2024 (V. **Allegato B**) ha convocato la odierna Conferenza di Servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta ai fini della conclusione del presente procedimento amministrativo;
- che la convocazione della Conferenza dei Servizi è stata effettuata mediante piattaforma telematica e-SUAP; ed è stata altresì resa pubblica mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Alberobello (BA) e sul sito internet www.murgiaimpresa.it;
- che la odierna Conferenza di Servizi è regolamentata dagli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;



- che le funzioni di Presidente della Conferenza dei Servizi sono svolte dal Responsabile del Procedimento - SUAP Associato del Sistema Murgiano - Comune di Altamura, Ing. Vittorio Difonzo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente

PRESO ATTO

- che sono **presenti** con facoltà di esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione rappresentata:
- per lo SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) l'Ing. Vittorio Difonzo, giusta Convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive;

che risultano **assenti**:

- il rappresentante dell'A.R.P.A. Puglia;
- il rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
- il rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Alberobello;
- il rappresentante dell'Area Tecnica e Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Alberobello;
- il rappresentante delle ditte Inwit S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Vodafone Italia S.p.A.;

Per la Murgia Sviluppo Scarl, società di assistenza tecnico-amministrativa è presente l'Arch. Angelo Tancredi;

DICHIARA

aperti i lavori della Conferenza di Servizi.

- Viene nominato segretario della Conferenza, con compiti di predisposizione e redazione del relativo verbale, l'Arch. Angelo Tancredi.
- La chiusura della Conferenza dei Servizi avverrà entro e non oltre il **02 marzo 2024** ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/10, dell'art. 87 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i. e del D.lgs. n. 207/2021;
- Il Presidente descrive l'intervento proposto e l'iter della pratica:
 - trattasi di realizzazione di una nuova Stazione Radio Base multi-gestore di proprietà Inwit S.p.A. per telefonia cellulare su cui verranno ospitati impianti delle società TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., nel Comune di Alberobello (BA), Via Bari n. 11 c/o Hotel Astoria, in Catasto al Foglio di Mappa 25 particella 226, Codice Sito Inwit: 1563BA, Codice Sito TIM: BYDC, Codice Sito Vodafone: 4RM05745;
 - l'istanza di autorizzazione è stata avviata in data 07/06/2023 - Pratica SUAP 46965;
 - in data 16/06/2023 è pervenuta presso il SUAP la nota dell'ARPA Puglia prot. n. 43988-1 del 16/06/2023, contenente la richiesta di chiarimenti e integrazioni e che la stessa è stata trasmessa dal SUAP alle ditte istanti con nota prot. n. 58246 del 16/06/2023;
 - in data 23/06/2023 le ditte istanti hanno prodotto la documentazione integrativa per l'ARPA Puglia e che la stessa è stata trasmessa al competente Ente con nota SUAP prot. n. 61084 del 26/06/2023;
 - in data 28/06/2023 è pervenuta presso il SUAP la nota dell'ARPA Puglia prot. n. 46537-143 del 28/06/2023, contenente il parere tecnico preventivo all'intervento proposto e l'allegata richiesta di versamento del contributo dovuto e che la stessa è stata trasmessa dal SUAP alle ditte istanti con nota prot. n. 62295 del 28/06/2023;
 - nelle date del 29/06/2023 e del 05/07/2023 le ditte istanti hanno prodotto le comunicazioni di riscontro per l'ARPA Puglia e che le stesse sono state trasmesse allo stesso Ente con nota SUAP prot. n. 65736 del 05/07/2023;



- in data 14/07/2023 è pervenuta presso il SUAP la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 8534-P del 14/07/2023, contenente la richiesta di chiarimenti e integrazioni e che la stessa è stata trasmessa dal SUAP alle ditte istanti con nota prot. n. 69269 del 17/07/2023;
- in data 28/07/2023 le ditte istanti hanno prodotto una richiesta di proroga e interruzione del termine perentorio in riscontro alla nota della Soprintendenza prot. n. 8534-P e che la stessa è stata trasmessa al competente Ente con nota SUAP prot. n. 74159 del 31/07/2023;
- in data 18/09/2023 le ditte istanti hanno prodotto la documentazione integrativa per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e che la stessa è stata trasmessa al competente Ente con nota SUAP prot. n. 87576 del 18/09/2023;
- in data 06/10/2023 le ditte istanti hanno trasmesso una comunicazione con invito al rilascio del titolo unico e che la stessa è stata trasmessa a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento con nota di sollecito SUAP prot. n. 94887 del 09/10/2023;
- in data 10/10/2023 è pervenuta presso il SUAP la nota dell'Area Tecnica del Comune di Alberobello prot. n. 21638 del 10/10/2023 di sospensione della pratica e diffida alla esecuzione dei lavori e che la stessa è stata trasmessa dal SUAP alle ditte istanti ed a tutti gli Enti con nota prot. n. 95976 dell'11/10/2023;
- in data 16/10/2023 è pervenuta presso il SUAP la comunicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 12000-P del 16/10/2023 e che la stessa è stata trasmessa dal SUAP all'Area Tecnica ed alla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Alberobello per gli adempimenti di competenza, giusta nota prot. n. 97694 del 16/10/2023;
- in data 10/11/2023 le ditte istanti hanno prodotto le proprie osservazioni-integrazioni in riscontro alla nota dell'Area Tecnica del Comune di Alberobello prot. n. 21638 del 10/10/2023 di sospensione della pratica e diffida alla esecuzione dei lavori e che le stesse sono state trasmesse al competente U.T.C. con nota SUAP prot. n. 107246 del 13/11/2023;
- in data 14/11/2023 è pervenuta presso il SUAP la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 13458-P del 14/11/2023 di preavviso di parere contrario ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e che la stessa è stata trasmessa dal SUAP alle ditte istanti con nota prot.n. 107961 del 14/11/2023;
- in data 12/01/2024 è pervenuta presso il SUAP la nota dell'Area Tecnica - Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Alberobello prot. n. 878 del 12/01/2024 di diniego definitivo all'intervento proposto, in conformità ai pareri allegati di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 13458-P del 14/11/2023 di preavviso di parere contrario ex art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e successiva nota prot. n. 15389-P del 27/12/2023 di parere contrario;
- in data 15/01/2024 il Responsabile del Procedimento - SUAP Associato Sistema Murgiano con l'assistenza tecnica-amministrativa di Murgia Sviluppo Scarl, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/10, dell'art. 87 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 207/2021, con missiva prot. n. 4803 del 15/01/2024 ha convocato la odierna Conferenza di Servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta ai fini della conclusione del presente procedimento amministrativo;
- Il Presidente comunica altresì che è pervenuta presso il SUAP la nota di:
 - Area Tecnica - Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Alberobello prot. n. 2037 del 26/01/2024, di riscontro alla presente C. di S. e contenente la conferma del diniego definitivo all'accoglimento dell'autorizzazione paesaggistica in conformità al parere di competenza espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 15389-P del 27/12/2023 (V. **Allegato C**) e ne dà lettura;
 - Il Presidente, preso atto del parere non favorevole dell'Area Tecnica - Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Alberobello, propone alla C. di S. di non approvare il progetto della ditta istante.

La C. di S. non approva il progetto della ditta istante.





Il Presidente

DISPONE


- che il parere definitivo dell'Area Tecnica - Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Alberobello, sia acquisito agli atti per i successivi adempimenti del SUAP;
- che si trasmetta copia del presente verbale a tutte le Amministrazioni convocate ed oggi non presenti;
- conclusi i lavori della Conferenza ed acquisite le determinazioni finali alle ore 11:00.

Altamura, 01 febbraio 2024

Il Segretario



Il Presidente
Ing. Vittorio Difonzo



ALBEROBELLO "A"



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari
Area Tecnica



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

Prot. n. 878/2024

Alberobello, 12/01/2024

al
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO
COMUNE DI ALTAMURA – CAPOFILA**

Dott. Ing. Vittorio Difonzo
suapsistemamurgiano@pec.it

alla ditta interessata
**Società INWIT S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.
- VODAFONE ITALIA S.P.A.**

Per il tramite del SUAP Murgia Sviluppo
ai sensi del D.P.R. 160/2010-art. 4

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Pratica SUAP N. 46965 DEL 07/06/2023 - Aut. Paesaggistica Ordinaria - Pratica n. 66/23 - Prot. n. 12142 del 07/06/2023 INWIT S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. - VODAFONE ITALIA S.P.A. COMUNICAZIONE DI DINIEGO ALL' ACCOGLIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – ART. 146 D.Lgs 42/2004 |
| DITTA: | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A. (08936640963) Vodafone Italia S.p.A. (93026890017) Telecom Italia S.p.A. (00488410010) |
| LAVORI: | Pratica n.46965 - Realizzazione una nuova SRB multigestore di proprietà Inwit S.p.A. per telefonia cellulare su cui verranno ospitati impianti delle società TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. ex art. 87 del D. Lgs. 259/03 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 207 dell' 08/11/2021 |
| LUOGO: | Via Monte Pasubio - Alberobello (BA) |
| CATASTO: | foglio 38 particelle 292 subalterno - |

Con riferimento alla pratica paesaggistica in oggetto,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO

Visto il Codice di Beni Culturali e del Paesaggio del D. Lgs. 22/01/2004 n.42 e ss.mm.ii.;

Visto la Deliberazione di Giunta Regione Puglia 16 febbraio 2015 n. 176 di approvazione del PPTR, pubblicata sul BURP n.40 del 23/03/2015;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii. "Norme per la pianificazione paesaggistica", artt. 7, 8 e 9;

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la delega regionale attribuita al Comune di Alberobello con Delibera di Giunta Regionale n. 1073 del 19/06/2018;

Visto il Decreto Sindacale del Comune di Alberobello (BA) n. 11 del 31/08/2023, di nomina dell'ing. Giuseppe MILETI, come Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti di compatibilità paesaggistica e/o provvedimenti autorizzatori paesaggistici previsti dal D.Lgs. n. 42/2004 nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica (PPTR);

Vista l'istanza presentata e gli elaborati tecnico-amministrativi:

- nota prot. 12142 del 07/06/2023 (deposito progetto);
- nota prot. 15102 14/07/2023 (parere preliminare Soprintendenza con richiesta doc. integrativa);
- nota prot. 19678 18/09/2023 (integrazione documentale);

Accertato che l'area oggetto dell'intervento è soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e 143, c. 1, lett. e) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017

Visto il "parere SFAVOREVOLE" n. 01 della Commissione Locale per il paesaggio del Comune di Alberobello espresso nella seduta del 18/10/2023, che si riporta integralmente di seguito:

"La Commissione Locale per il Paesaggio, esaminati gli elaborati scritto-grafici di progetto e quelli integrativi, richiamata la "dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Alberobello" di cui al D.M. 26/03/1970 – G.U. n. 210 del 21/08/1970 "la zona ha notevole interesse pubblico perché costituenti, per il loro valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico - tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza", esprime parere SFAVOREVOLE all'intervento proposto in quanto in contrasto con la scheda PAE0001.

Il manufatto edilizio di nuova realizzazione è posto a una quota superiore e predominante rispetto all'intera area vincolata, interferendo in modo significativo con le relazioni funzionali e visive del centro storico monumentale, riconosciuto anche come patrimonio UNESCO, che si sviluppa lungo tutto il versante prospiciente Largo Martellotta-Via Indipendenza, compromettendo le relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra l'insediamento delle tipiche costruzioni a trulli e lo spazio rurale.

L'installazione di un'antenna per le telecomunicazioni di notevoli dimensioni (34,35 m) sulla porzione più alta e adiacente al Rione Monti, costituita prevalentemente da trulli e da case coloniche, comporta irrimediabilmente la compromissione dei numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico (piazze, strade, terrazzini, scalinate) dai quali si può godere ampiamente dello spettacolo di tale bellezza.

Considerata l'altezza ridotta dell'edificato, prevalentemente costituito da un andamento piano altimetrico del territorio che individua in Largo Martellotta-Via Indipendenza la zona più bassa rispetto alla più grande area oggetto di vincolo, l'intervento altera lo skyline urbano e interferisce con le relazioni visuali tra le costruzioni a trullo e l'area rurale.

Non sono state previste misure di mitigazione e di compensazione, atteso che la stessa antenna è proposta in acciaio e senza rivestimenti e/o soluzioni atte a mascherare la natura dell'opera, oltre al fatto che non sono state analizzate le diverse soluzioni alternative in termini localizzative e progettuali, a tal fine si consiglia di delocalizzare il sito in un'area a minore impatto paesaggistico."

Vista la nota prot. n. 22319 del 19/10/2023 con cui l'Ufficio ha trasmesso la documentazione di rito alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari al fine di acquisire il parere vincolante ai sensi dell'art. 146 c. 7 del D.Lgs 42/2004;

Visto il "Riscontro nota con parere di competenza ai sensi del co 8 dell'art 146 del DLgs 42/04. Preavviso di parere contrario ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 s.m.i. in combinato disposto con la legge n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011" con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha espresso il preavviso di parere vincolante negativo prot. n. 13458-P del 14/11/2023 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 24276 del 14/11/2023 e n. 24618 del 17/11/2023 (nota di trasmissione SUAP) per i seguenti motivi ostativi:

"...omissis...

preso atto dell'istruttoria comunale con cui viene verificata la conformità alle NTA del PPTR, e proposto parere negativo all'istanza in quanto "in contrasto con il regime di tutela paesaggistica (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)",

preso atto del parere SFAVOREVOLE" della Commissione Locale per il paesaggio come da verbale n.01 del 18/10/2023 per le motivazioni che si riportano integralmente di seguito:

"La Commissione Locale per il Paesaggio, esaminati gli elaborati scritto-grafici di progetto e quelli integrativi, richiamata la "dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Alberobello" di cui al D.M. 26/03/1970 – G.U. n. 210 del 21/08/1970 "la zona ha notevole interesse pubblico perché costituenti, per il loro valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico - tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza", esprime parere SFAVOREVOLE all'intervento proposto in quanto in contrasto con la scheda PAE0001. Il manufatto edilizio di nuova realizzazione è posto a una quota superiore e predominante rispetto all'intera area vincolata, interferendo in modo significativo con le relazioni funzionali e visive del centro storico monumentale, riconosciuto anche come patrimonio UNESCO, che si sviluppa lungo tutto il versante prospiciente Largo Martellotta-Via Indipendenza, compromettendo le relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra l'insediamento delle tipiche costruzioni a trulli e lo spazio rurale. L'installazione di un'antenna per le telecomunicazioni di notevoli dimensioni (34,35 m) sulla porzione più alta e adiacente al Rione Monti, costituita prevalentemente da trulli e da case coloniche, comporta irrimediabilmente la compromissione dei numerosi e

stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico (piazze, strade, terrazzini, scalinate) dai quali si può godere ampiamente dello spettacolo di tale bellezza. Considerata l'altezza ridotta dell'edificato, prevalentemente costituito da un andamento piano altimetrico del territorio che individua in Largo Martellotta-Via Indipendenza la zona più bassa rispetto alla più grande area oggetto di vincolo, l'intervento altera lo skyline urbano e interferisce con le relazioni visuali tra le costruzioni a trullo e l'area rurale. Non sono state previste misure di mitigazione e di compensazione, atteso che la stessa antenna è proposta in acciaio e senza rivestimenti e/o soluzioni atte a mascherare la natura dell'opera, oltre al fatto che non sono state analizzate le diverse soluzioni alternative in termini localizzative e progettuali, a tal fine si consiglia di delocalizzare il sito in un'area a minore impatto paesaggistico",

questa Soprintendenza, condividendo le valutazioni di codesto Ufficio e le valutazioni di compatibilità della Commissione Locale del paesaggio, da preavviso ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90, che intende adottare provvedimento negativo, in esito alla richiesta sopra indicata, per le seguenti motivazioni.

L'area oggetto di intervento ricade all'interno della tutela paesaggistica di cui all'art 136 del D.lg 42/04 di cui al DM 26.03.1970 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in Comune di Alberobello, Istituito ai sensi della L. 1497 (G. U. n. 210 del 21.08.1970 - parte III del DLgs 42/04) 6.3.1 - facente parte delle Componenti culturali e insediative (art. 77 / art. 78) BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79) del PPTR . All'interno dell'area sono altresì riconosciuti gli UCP delle componenti culturali e insediative - Paesaggi rurali (art. 83) e gli UCP delle Componenti dei valori percettivi (art. 86 / art. 87) Coni visuali (art. 88).

L'impianto si posiziona su porzione del territorio interessato dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico segnato morfologicamente dalla presenza di terreni terrazzati con muretti a secco atti a superare il rilevante pendio che caratterizza l'estremo lembo del Rione monumentale "Monti" attraversato dal percorso di contro crinale di via Pasubio su cui si imposta la città a trulli a partire dalla seconda metà dell'Ottocento con la ristrutturazione dei preesistenti vicinati rurali a trulli.

La sua localizzazione, pertanto, risulta prossima al sito UNESCO "Rione Monti" che subisce, per caratteristiche altimetriche del sito e per l'altezza raggiunta dalla struttura ad antenna della stazione radio base, un rilevante impatto, interferendo con la fruizione visiva del singolare insediamento a trulli anche a distanza.

Sebbene dalla documentazione di intervisibilità trasmessa dalla società, acquisita con prot. 10739 del 19.09.2023, a seguito della richiesta integrazione di questo Istituto che individuava alcuni assi significativi da analizzare (a) via Monte Pasubio, tutta la via, b) via Monte San Gabriele, c) via Indipendenza tutta la via da via Segni a Largo Martellotta, d) via Gronchi da via Segni a via Cavour , e) Via 7 Liberatori della Selva da via Indipendenza a via Marraffa, f) via Monte San Gabriele tutta la via , g) via G. Verdi da via Colombo, h) via Colombo da via Turi a via dei Mille (Rione Aia Piccola), i) Largo Martellotta, tutti i coni visuali lungo la viabilità di Rione Monti, l) Terrazza del Belvedere adiacente alla chiesa di Santa Lucia, m) via Rodolfo Acquaviva, n) via Nicola Balenzano, o) via Umberto, p) Largo Martellotta, angolo via Dante Alighieri (angolo di palazzo Morea), q) piazza del Popolo tutte le visuali verso Rione Monti), l'interferenza venga evidenziata a distanza solo su alcune visuali , è possibile tuttavia riscontrare che anche altre visuali vengono interessate dalla interferenza visiva a distanza, determinata dall'altezza raggiunta dalla infrastruttura il cui impatto si amplifica per la presenza di più antenne sulla stessa montate (palo flangiato 30 m + 4m di pennone, n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A.; n. 2 tratte in ponte radio di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 2 tratta in ponte radio di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A.).

E' possibile tuttavia riscontrare l'interferenza visiva della struttura alta 34 metri anche dalla stessa viabilità richiamata, se si analizzano diverse posizioni lungo la percorrenza della stessa e non la singola posizione come ritratto dalla documentazione trasmessa , oltre qualche ostacolo visivo eventualmente offerto alla vista, trattandosi di percorsi viari che si snodano assecondando pendii e contropendii offrendo molteplici punti di vista verso i rioni monumentali a trulli e verso quel territorio che nel reciproco rapporto tra forme insediative e paesaggio rurale antropizzato è stato riconosciuto di notevole interesse pubblico già nel 1970, dopo numerosi tentativi posti in essere dal Ministero per tutelare la singolarità dell'insediamento a trulli alberobellese e il suo territorio contermini dalle improprie aggiunte.

A ciò si aggiungono i belvedere offerti dalla terrazza adiacente la chiesa di Santa Lucia o retrostante la stessa e di palazzo Carignani , oltre quella del palazzo municipale e i singoli affacci dal "rione Aia Piccola", verso Rione Monti (se si valuta il versante opposto a Rione Monti rispetto Largo Martellotta) o quelli, sullo stesso versante, lungo via Monte San Gabriele e via Monte Olimpo, per citarne solo alcuni significativi.

Il sito prescelto si trova infatti sul limite urbano e prossimo ad aree rurali visibili dalla viabilità in entrata e uscita dalla cittadina che consente, quei "molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza" (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.1970).

Il sito è posto in prossimità di uno dei lembi più esterni del rione Monti a Sud Est, raggiungibile da via Pasubio che partecipa, quale struttura urbana, al valore "storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un

complesso estetico -tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che si presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali" (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970).

L'intervento, pertanto, a giudizio della scrivente, non risulta compatibile con gli aspetti di tutela imponendosi percettivamente rispetto al contesto, operando ad una alterazione di quei requisiti necessari che la dichiarazione del notevole interesse pubblico pone al fine di tutelare i valori del "singolare" insediamento a trulli, presenti in maniera diffusa anche nel contesto urbano oggi interessato da moderne abitazioni.

Non vengono valutate possibili alternative localizzative in grado di determinare scelte maggiormente compatibili anche alla luce di limitati sistemi di mitigazione operabili nel contesto, stante l'altimetria dello stesso, le altezze limitate dei fabbricati (massimo due livelli) e il rapporto con la viabilità pubblica e i siti di interesse pubblico.

Non viene dimostrata la conformità dell'intervento all'art. 86 delle NTA del PPTR, trattandosi di sito interessato da Paesaggi rurali i cui valori paesaggistici si confrontano con le strutture ivi insistenti anche in termini percettivi e la sua compatibilità rispetto gli obiettivi di qualità paesaggistica e alle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché le modalità con cui si conforma alle raccomandazioni contenute nelle linee guida citate al co 5 dell'art 83 in relazione agli interventi di grande impatto che operano trasformazioni sul territorio (Patto città campagna, aree produttive, DRAG).

Si evidenzia altresì la non ammissibilità dell'intervento misurata attraverso il disposto di cui all'art 88 delle NTA del PPTR per le componenti dei valori percettivi (il sito rientra nell'UCP Cono visivo), in quanto comportante "a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali".

La struttura proposta nel sito individuato viene valutata inoltre quale possibile minaccia all'integrità delle aree riconosciute nel 1996 quali patrimonio dell'Umanità (Rioni monumentali e siti individuati Unesco).

Condividendo le valutazioni della Commissione Locale per il paesaggio che si richiamano integralmente questa Soprintendenza conferma il parere negativo da codesto Ente proposto, segnalando l'opportunità per la società di individuare altro sito maggiormente compatibile valutando, in ragione delle esigenze di copertura dichiarate ("Relazione RAN"), pur in assenza di una pianificazione a livello comunale che si ritiene necessaria, anche i terreni verso Via dei Sette Liberatori della Selva posti ad una quota altimetricamente meno rilevante rispetto al contesto dei rioni monumentali o oltre la stessa via, sul versante opposto a quello che interessa i rioni monumentali e in prossimità delle maglie di edificazione moderna estranee al tessuto consolidato della cittadina, con le necessarie valutazioni di intervisibilità e di cumulo degli impatti.

Si fa presente che, a norma del citato articolo della Legge 241/90, la S.V. potrà far pervenire per iscritto alla Scrivente, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

...omissis...";

Preso atto che, sulla scorta delle valutazioni paesaggistiche formulate con il parere vincolante negativo soprarichiamato, la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con l'anzidetta nota ha comunicato, ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D. Lgs. 42/2004 e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., il preavviso di provvedimento paesaggistico negativo, assegnando al richiedente il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti;

Visto il "Parere di competenza art 146 del DLgs 42/04", ovvero il parere vincolante contrario di cui alla nota prot. n. 15389-P del 27/12/2023 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 27434 del 27/12/2023 e n. 27449 del 27/12/2023 (nota di trasmissione SUAP) espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari che si riporta di seguito:

"...omissis..."

vista la nota prot. 13458 del 14/11/2023 con cui questo Istituto trasmetteva preavviso di parere contrario motivato ai sensi dell'art 10 bis della L.241/1990 sulla proposta presentata,

preso atto che non risultano pervenute osservazioni dalla Ditta, questa Soprintendenza, condividendo le valutazioni della Commissione Locale per il paesaggio che si richiamano integralmente e la proposta di parere negativo di codesto Ente, conferma il parere contrario all'istanza per le motivazioni già indicate nella nota di preavviso che si riportano integralmente al fine del rilascio del provvedimento finale di codesto Ente.

"L'area oggetto di intervento ricade all'interno della tutela paesaggistica di cui all'art 136 del D.lg 42/04 di cui al DM 26.03.1970 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in Comune di Alberobello, Istituito ai sensi della L. 1497 (G. U. n. 210 del 21.08.1970 - parte III del DLgs 42/04) 6.3.1 - facente parte delle Componenti culturali e insediative (art. 77 / art. 78) BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79) del PPTR . All'interno dell'area sono altresì riconosciuti gli UCP delle componenti culturali e insediative - Paesaggi rurali (art. 83) e gli UCP delle Componenti dei valori percettivi (art. 86/ art. 87) Coni visuali (art. 88).

L'impianto si posiziona su porzione del territorio interessato dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico segnato morfologicamente dalla presenza di terreni terrazzati con muretti a secco atti a superare il rilevante pendio che caratterizza l'estremo lembo del Rione monumentale "Monti" attraversato dal percorso di

contro crinale di via Pasubio su cui si imposta la città a trulli a partire dalla seconda metà dell'Ottocento con la ristrutturazione dei preesistenti vicinati rurali a trulli.

La sua localizzazione, pertanto, risulta prossima al sito UNESCO "Rione Monti" che subisce, per caratteristiche altimetriche del sito e per l'altezza raggiunta dalla struttura ad antenna della stazione radio base, un rilevante impatto, interferendo con la fruizione visiva del singolare insediamento a trulli anche a distanza.

Sebbene dalla documentazione di intervisibilità trasmessa dalla società, acquisita con prot. 10739 del 19.09.2023, a seguito della richiesta integrazione di questo Istituto che individuava alcuni assi significativi da analizzare (a) via Monte Pasubio, tutta la via, b) via Monte San Gabriele, c) via Indipendenza tutta la via da via Segni a Largo Martellotta, d) via Gronchi da via Segni a via Cavour, e) Via 7 Liberatori della Selva da via Indipendenza a via Marraffa, f) via Monte San Gabriele tutta la via, g) via G. Verdi da via Colombo, h) via Colombo da via Turi a via dei Mille (Rione Aia Piccola), i) Largo Martellotta, tutti i coni visuali lungo la viabilità di Rione Monti, l) Terrazza del Belvedere adiacente alla chiesa di Santa Lucia, m) via Rodolfo Acquaviva, n) via Nicola Balenzano, o) via Umberto, p) Largo Martellotta, angolo via Dante Alighieri (angolo di palazzo Morea), q) piazza del Popolo tutte le visuali verso Rione Monti), l'interferenza venga evidenziata a distanza solo su alcune visuali, è possibile tuttavia riscontrare che anche altre visuali vengono interessate dalla interferenza visiva a distanza, determinata dall'altezza raggiunta dalla infrastruttura il cui impatto si amplifica per la presenza di più antenne sulla stessa montate (palo flangiato 30 m + 4m di pennone, n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A.; n. 2 tratte in ponte radio di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 2 tratta in ponte radio di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A.).

E' possibile tuttavia riscontrare l'interferenza visiva della struttura alta 34 metri anche dalla stessa viabilità richiamata, se si analizzano diverse posizioni lungo la percorrenza della stessa e non la singola posizione come ritratto dalla documentazione trasmessa, oltre qualche ostacolo visivo eventualmente offerto alla vista, trattandosi di percorsi viari che si snodano assecondando pendii e contropendii offrendo molteplici punti di vista verso i rioni monumentali a trulli e verso quel territorio che nel reciproco rapporto tra forme insediative e paesaggio rurale antropizzato è stato riconosciuto di notevole interesse pubblico già nel 1970, dopo numerosi tentativi posti in essere dal Ministero per tutelare la singolarità dell'insediamento a trulli alberobellese e il suo territorio contermini dalle improprie aggiunte.

A ciò si aggiungono i belvedere offerti dalla terrazza adiacente alla chiesa di Santa Lucia o retrostante la stessa e di palazzo Carignani, oltre quella del palazzo municipale e i singoli affacci dal "rione Aia Piccola", verso Rione Monti (se si valuta il versante opposto a Rione Monti rispetto Largo Martellotta) o quelli, sullo stesso versante, lungo via Monte San Gabriele e via Monte Olimpo, per citarne solo alcuni significativi.

Il sito prescelto si trova infatti sul limite urbano e prossimo ad aree rurali visibili dalla viabilità in entrata e uscita dalla cittadina che consente, quei "molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza" (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970). Il sito è posto in prossimità di uno dei lembi più esterni del rione Monti a Sud Est, raggiungibile da via Pasubio che partecipa, quale struttura urbana, al valore "storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico -tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che si presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali" (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970).

L'intervento, pertanto, a giudizio della scrivente, non risulta compatibile con gli aspetti di tutela imponendosi percettivamente rispetto al contesto, operando ad una alterazione di quei requisiti necessari che la dichiarazione del notevole interesse pubblico pone al fine di tutelare i valori del "singolare" insediamento a trulli, presenti in maniera diffusa anche nel contesto urbano oggi interessato da moderne abitazioni.

Non vengono valutate possibili alternative localizzative in grado di determinare scelte maggiormente compatibili anche alla luce di limitati sistemi di mitigazione operabili nel contesto, stante l'altimetria dello stesso, le altezze limitate dei fabbricati (massimo due livelli) e il rapporto con la viabilità pubblica e i siti di interesse pubblico.

Non viene dimostrata la conformità dell'intervento all'art. 86 delle NTA del PPTR, trattandosi di sito interessato da Paesaggi rurali i cui valori paesaggistici si confrontano con le strutture ivi insistenti anche in termini percettivi e la sua compatibilità rispetto gli obiettivi di qualità paesaggistica e alle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché le modalità con cui si conforma alle raccomandazioni contenute nelle linee guida citate al co 5 dell'art 83 in relazione agli interventi di grande impatto che operano trasformazioni sul territorio (Patto città campagna, aree produttive, DRAG).

Si evidenzia altresì la non ammissibilità dell'intervento misurata attraverso il disposto di cui all'art 88 delle NTA del PPTR per le componenti dei valori percettivi (il sito rientra nell'UCP Cono visivo), in quanto comportante "a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali".

La struttura proposta nel sito individuato viene valutata inoltre quale possibile minaccia all'integrità delle aree riconosciute nel 1996 quali patrimonio dell'Umanità (Rioni monumentali e siti individui Unesco)."

Il presente parere viene rilasciato nei limiti delle competenze assegnate dalla legge a questo Istituto in materia paesaggistica.

...omissis...";

Preso atto altresì che il Soprintendente con la nota soprarichiamata ha confermato il parere vincolante negativo all'approvazione del progetto;

Dato atto che l'Amministrazione competente, ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D. Lgs. 42/2004, non può discostarsi dal vincolante parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, e pertanto deve esprimere diniego di autorizzazione paesaggistica al progetto per i lavori di "Pratica n.46965 - Realizzazione una nuova SRB multigestore di proprietà Inwit S.p.A. per telefonia cellulare su cui verranno ospitati impianti delle società TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. ex art. 87 del D. Lgs. 259/03 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 207 dell' 08/11/2021" in località Via Monte Pasubio - Alberobello (BA) e catastalmente identificata al foglio 38 particelle 292;

con la presente,


SI COMUNICA

il **DINEGO** all'accoglimento dell'autorizzazione paesaggistica per i motivi ostativi indicati nel parere vincolante contrario di cui alla nota prot. n. 15389-P del 27/12/2023 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 27434 del 27/12/2023 e n. 27449 del 27/12/2023 (nota di trasmissione SUAP) espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e delle argomentazioni in esso richiamate che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento, relativamente all'istanza in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste del "Codice del Processo amministrativo" ai sensi del D. Lgs n. 104 del 02.07.2010

Alberobello (BA), 12/01/2024

Il Responsabile del Procedimento
dell'Autorizzazione Paesaggistica
ing. Giuseppe MILETI
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.)



Giuseppe
Miletì



Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bari

Rispr. al foglio Prot. n. 54489 del 7.06.2023

Class 34.43.04/4.371

Al Responsabile SUAP Sistema Murgiano
suapsistemamurgiano@pec.it

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

E p.c. Al Responsabile Area Tecnica del Comune di
Alberobello
Al Responsabile Ufficio paesaggio
Piazza del Popolo n. 31
70011 – **ALBEROBELLO (BA)**
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it
(avvio procedimento prot. 22319/2023 del 19.10.2023)

All'Ufficio UNESCO
presso Ministero della Cultura- Segretariato Generale -
Servizio II
Via del Collegio Romano 27,
Roma
sg.servizio2@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **Alberobello (Ba) – ISTANZA UNICA D.Lgs. 259/2003 Realizzazione SRB multigestore Cod. Nome sito INWIT: I563BA - ALBEROBELLO SUD 2 _ Cod. Nome sito VODAFONE 4RM05745 - Alberobello Sud INWIT _ Cod. Nome sito TIM: BYDC - Alberobello Sud INWIT. Aut. Paesaggistica Ordinaria - Pratica n.66/23 - Prot. n. 12142 del 07/06/2023. Via Monte Pasubio - Alberobello (BA) In Catasto foglio 38 particella 292. Avvio procedimento art 146 del DLgs 42/04.**
Riscontro nota con parere di competenza ai sensi del co 8 dell'art 146 del DLgs 42/04.
Preavviso di parere contrario ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/'90 s.m.i. in combinato disposto con la legge n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011.

Richiedente: INWIT SpA, TIM SpA, VODAFONE SpA

In riferimento all'istanza in oggetto, acquisita con prot. 7091 del 12.06.2021, relativa alla realizzazione di Stazione Radio Base in area rurale ricadente all'interno della *Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del DLgs 42/04*, con sedime in area privata e allacci e impiantistica su sede stradale pubblica,

facendo seguito alle precedenti richieste integrative di cui al prot 8534 del 17.07.2023 e prot. preso atto dell'avvio del procedimento paesaggistico del Comune di Alberobello con allegata istruttoria di competenza acquisito con prot. 12249 del 19.10.2023,



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-ba@cultura.gov.it
Sito: <https://sabapba.cultura.gov.it/>

preso atto dell'istruttoria comunale con cui viene verificata la conformità alle NTA del PPTR, e proposto parere negativo all'istanza in quanto "in contrasto con il regime di tutela paesaggistica (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)",

preso atto del parere SFAVOREVOLE" della Commissione Locale per il paesaggio come da verbale n.01 del 18/10/2023 per le motivazioni che si riportano integralmente di seguito:

"La Commissione Locale per il Paesaggio, esaminati gli elaborati scritto-grafici di progetto e quelli integrativi, richiamata la "dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Alberobello" di cui al D.M. 26/03/1970 – G.U. n. 210 del 21/08/1970 "la zona ha notevole interesse pubblico perché costituenti, per il loro valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico - tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza", esprime parere SFAVOREVOLE all'intervento proposto in quanto in contrasto con la scheda PAE0001. Il manufatto edilizio di nuova realizzazione è posto a una quota superiore e predominante rispetto all'intera area vincolata, interferendo in modo significativo con le relazioni funzionali e visive del centro storico monumentale, riconosciuto anche come patrimonio UNESCO, che si sviluppa lungo tutto il versante prospiciente Largo Martellotta-Via Indipendenza, compromettendo le relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra l'insediamento delle tipiche costruzioni a trulli e lo spazio rurale. L'installazione di un'antenna per le telecomunicazioni di notevoli dimensioni (34,35 m) sulla porzione più alta e adiacente al Rione Monti, costituita prevalentemente da trulli e da case coloniche, comporta irrimediabilmente la compromissione dei numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico (piazze, strade, terrazzini, scalinate) dai quali si può godere ampiamente dello spettacolo di tale bellezza. Considerata l'altezza ridotta dell'edificato, prevalentemente costituito da un andamento piano altimetrico del territorio che individua in Largo Martellotta-Via Indipendenza la zona più bassa rispetto alla più grande area oggetto di vincolo, l'intervento altera lo skyline urbano e interferisce con le relazioni visuali tra le costruzioni a trullo e l'area rurale. Non sono state previste misure di mitigazione e di compensazione, atteso che la stessa antenna è proposta in acciaio e senza rivestimenti e/o soluzioni atte a mascherare la natura dell'opera, oltre al fatto che non sono state analizzate le diverse soluzioni alternative in termini localizzative e progettuali, a tal fine si consiglia di delocalizzare il sito in un'area a minore impatto paesaggistico",

questa Soprintendenza, condividendo le valutazioni di codesto Ufficio e le valutazioni di compatibilità della Commissione Locale del paesaggio, **da preavviso ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90, che intende adottare provvedimento negativo, in esito alla richiesta sopra indicata, per le seguenti motivazioni.**

L'area oggetto di intervento ricade all'interno della tutela paesaggistica di cui all'art 136 del D.lg 42/04 di cui al DM 26.03.1970 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in Comune di Alberobello*, Istituito ai sensi della L. 1497 (G. U. n. 210 del 21.08.1970 - parte III del DLgs 42/04) 6.3.1 - facente parte delle Componenti culturali e insediative (art. 77 / art. 78) BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79) del PPTR . All'interno dell'area sono altresì riconosciuti gli UCP delle componenti culturali e insediative - *Paesaggi rurali* (art. 83) e gli UCP delle Componenti dei valori percettivi (art. 86 / art. 87) *Coni visuali* (art. 88).

L'impianto si posiziona su porzione del territorio interessato dalla *Dichiarazione di notevole interesse pubblico* segnato morfologicamente dalla presenza di terreni terrazzati con muretti a secco atti a superare il



rilevante pendio che caratterizza l'estremo lembo del Rione monumentale "Monti" attraversato dal percorso di contro crinale di via Pasubio su cui si imposta la città a trulli a partire dalla seconda metà dell'Ottocento con la ristrutturazione dei preesistenti vicinati rurali a trulli.

La sua localizzazione, pertanto, risulta prossima al sito UNESCO "Rione Monti" che subisce, per caratteristiche altimetriche del sito e per l'altezza raggiunta dalla struttura ad antenna della stazione radio base, un rilevante impatto, interferendo con la fruizione visiva del singolare insediamento a trulli anche a distanza.

Sebbene dalla documentazione di intervisibilità trasmessa dalla società, acquisita con prot. 10739 del 19.09.2023, a seguito della richiesta integrazione di questo Istituto che individuava alcuni assi significativi da analizzare (a) via Monte Pasubio, tutta la via, b) via Monte San Gabriele, c) via Indipendenza tutta la via da via Segni a Largo Martellotta, d) via Gronchi da via Segni a via Cavour, e) Via 7 Liberatori della Selva da via Indipendenza a via Marraffa, f) via Monte San Gabriele tutta la via, g) via G. Verdi da via Colombo, h) via Colombo da via Turi a via dei Mille (Rione Aia Piccola), i) Largo Martellotta, tutti i con visuali lungo la viabilità di Rione Monti, l) Terrazza del Belvedere adiacente alla chiesa di Santa Lucia, m) via Rodolfo Acquaviva, n) via Nicola Balenzano, o) via Umberto, p) Largo Martellotta, angolo via Dante Alighieri (angolo di palazzo Morea), q) piazza del Popolo tutte le visuali verso Rione Monti), l'interferenza venga evidenziata a distanza solo su alcune visuali, è possibile tuttavia riscontrare che anche altre visuali vengono interessate dalla interferenza visiva a distanza, determinata dall'altezza raggiunta dalla infrastruttura il cui impatto si amplifica per la presenza di più antenne sulla stessa montata (palo flangiato 30 m + 4m di pennone, n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A.; n. 2 tratte in ponte radio di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 2 tratta in ponte radio di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A.).

E' possibile tuttavia riscontrare l'interferenza visiva della struttura alta 34 metri anche dalla stessa viabilità richiamata, se si analizzano diverse posizioni lungo la percorrenza della stessa e non la singola posizione come ritratto dalla documentazione trasmessa, oltre qualche ostacolo visivo eventualmente offerto alla vista, trattandosi di percorsi viari che si snodano assecondando pendii e contropendii offrendo molteplici punti di vista verso i rioni monumentali a trulli e verso quel territorio che nel reciproco rapporto tra forme insediative e paesaggio rurale antropizzato è stato riconosciuto di notevole interesse pubblico già nel 1970, dopo numerosi tentativi posti in essere dal Ministero per tutelare la singolarità dell'insediamento a trulli alberobellese e il suo territorio contermini dalle improprie aggiunte.

A ciò si aggiungono i belvedere offerti dalla terrazza adiacente la chiesa di Santa Lucia o retrostante la stessa e di palazzo Carignani, oltre quella del palazzo municipale e i singoli affacci dal "rione Aia Piccola", verso Rione Monti (se si valuta il versante opposto a Rione Monti rispetto Largo Martellotta) o quelli, sullo stesso versante, lungo via Monte San Gabriele e via Monte Olimpo, per citarne solo alcuni significativi.

Il sito prescelto si trova infatti sul limite urbano e prossimo ad aree rurali visibili dalla viabilità in entrata e uscita dalla cittadina che consente, quei *"molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza"* (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970).

Il sito è posto in prossimità di uno dei lembi più esterni del rione Monti a Sud Est, raggiungibile da via Pasubio che partecipa, quale struttura urbana, al valore *"storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico -tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che si presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali"* (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970).

L'intervento, pertanto, a giudizio della scrivente, non risulta compatibile con gli aspetti di tutela imponendosi percettivamente rispetto al contesto, operando ad una alterazione di quei requisiti necessari che la dichiarazione del notevole interesse pubblico pone al fine di tutelare i valori del "singolare"



insediamento a trulli, presenti in maniera diffusa anche nel contesto urbano oggi interessato da moderne abitazioni.

Non vengono valutate possibili alternative localizzative in grado di determinare scelte maggiormente compatibili anche alla luce di limitati sistemi di mitigazione operabili nel contesto, stante l'altimetria dello stesso, le altezze limitate dei fabbricati (massimo due livelli) e il rapporto con la viabilità pubblica e i siti di interesse pubblico.

Non viene dimostrata la conformità dell'intervento all'art. 86 delle NTA del PPTR, trattandosi di sito interessato da *Paesaggi rurali* i cui valori paesaggistici si confrontano con le strutture ivi insistenti anche in termini percettivi e la sua compatibilità rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica e alle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché le modalità con cui si conforma alle raccomandazioni contenute nelle linee guida citate al co 5 dell'art 83 in relazione agli interventi di grande impatto che operano trasformazioni sul territorio (Patto città campagna, aree produttive, DRAG).

Si evidenzia altresì la non ammissibilità dell'intervento misurata attraverso il disposto di cui all'art 88 delle NTA del PPTR per le componenti dei valori percettivi (il sito rientra nell'UCP *Cono visivo*), in quanto comportante "a) *modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali*".

La struttura proposta nel sito individuato viene valutata inoltre quale possibile minaccia all'integrità delle aree riconosciute nel 1996 quali patrimonio dell'Umanità (Rioni monumentali e siti individuati Unesco).

Condividendo le valutazioni della Commissione Locale per il paesaggio che si richiamano integralmente questa Soprintendenza conferma il parere negativo da codesto Ente proposto, segnalando l'opportunità per la società di individuare altro sito maggiormente compatibile valutando, in ragione delle esigenze di copertura dichiarate ("Relazione RAN"), pur in assenza di una pianificazione a livello comunale che si ritiene necessaria, anche i terreni verso Via dei Sette Liberatori della Selva posti ad una quota altimetricamente meno rilevante rispetto al contesto dei rioni monumentali o oltre la stessa via, sul versante opposto a quello che interessa i rioni monumentali e in prossimità delle maglie di edificazione moderna estranee al tessuto consolidato della cittadina, con le necessarie valutazioni di intervisibilità e di cumulo degli impatti.

Si fa presente che, a norma del citato articolo della Legge 241/90, la S.V. potrà far pervenire per iscritto alla Scrivente, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

In attesa di quanto sopra, il procedimento è interrotto.


La presente viene trasmessa per conoscenza all'Ente comunale competente per il rilascio del provvedimento paesaggistico e se ne dà informazione all'Ufficio Unesco presso il Segretariato generale di questo Ministero della Cultura.

Responsabile del procedimento
arch. Angelamaria Quartulli



Il Soprintendente
arch. Giovanna Cacudi*

CACUDI
GIOVANNA
Ministero
della cultura
13.11.2023
15:17:20
GMT+01:00



* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-ba@cultura.gov.it
Sito: <https://sabapha.cultura.gov.it/>



Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bari

Rispr. al foglio Prot. n. prot. 22319/2023 del 19.10.2023

Class 34.43.04/4.371

Al Responsabile Area Tecnica del Comune di
Alberobello

Al Responsabile Ufficio paesaggio
Piazza del Popolo n. 31
70011 – **ALBEROBELLO** (BA)
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

E p.c.

Al Responsabile SUAP Sistema Murgiano
suapsistemamurgiano@pec.it

Alla REGIONE PUGLIA
Dirigente Sezione tutela e valorizzazione
del paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla Commissione Regionale c/o il Segretariato
Regionale Mibact per la Puglia sr-pug@pec.cultura.gov.it

All'Ufficio UNESCO
presso Ministero della Cultura- Segretariato Generale -
Servizio II
Via del Collegio Romano 27,
Roma
sg.servizio2@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **Alberobello (Ba)** – ISTANZA UNICA D.Lgs. 259/2003 Realizzazione SRB multigestore Cod.
Nome sito INWIT: I563BA - ALBEROBELLO SUD 2 _ Cod. Nome sito VODAFONE 4RM05745 -
Alberobello Sud INWIT _ Cod. Nome sito TIM: BYDC - Alberobello Sud INWIT. Aut. Paesaggistica
Ordinaria - Pratica n.66/23 - Prot. n. 12142 del 07/06/2023. Via Monte Pasubio - Alberobello (BA)
In Catasto foglio 38 particella 292. Parere di competenza art 146 del DLgs 42/04.

Richiedente: INWIT SpA, TIM SpA, VODAFONE SpA

In riferimento all'istanza in oggetto, acquisita tramite SUAP con prot. 7091 del 12.06.2021, relativa
alla realizzazione di Stazione Radio Base in area rurale ricadente all'interno della *Dichiarazione di
notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del DLgs 42/04*, con sedime in area privata e allacci e
impiantistica su sede stradale pubblica,



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-ba@cultura.gov.it
Sito: <https://sabapba.cultura.gov.it/>

visto l'avvio dell'avvio del procedimento paesaggistico del Comune di Alberobello con allegata istruttoria di competenza acquisito con prot. 12249 del 19.10.2023,

preso atto dell'istruttoria comunale con cui viene verificata la conformità alle NTA del PPTR, e proposto parere negativo all'istanza in quanto "in contrasto con il regime di tutela paesaggistica (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)",

preso atto del parere SFAVOREVOLE" della Commissione Locale per il paesaggio come da verbale n.01 del 18/10/2023 per le motivazioni che si riportano integralmente di seguito:

"La Commissione Locale per il Paesaggio, esaminati gli elaborati scritto-grafici di progetto e quelli integrativi, richiamata la "dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Alberobello" di cui al D.M. 26/03/1970 – G.U. n. 210 del 21/08/1970 "la zona ha notevole interesse pubblico perché costituenti, per il loro valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico - tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza", esprime parere SFAVOREVOLE all'intervento proposto in quanto in contrasto con la scheda PAE0001. Il manufatto edilizio di nuova realizzazione è posto a una quota superiore e predominante rispetto all'intera area vincolata, interferendo in modo significativo con le relazioni funzionali e visive del centro storico monumentale, riconosciuto anche come patrimonio UNESCO, che si sviluppa lungo tutto il versante prospiciente Largo Martellotta-Via Indipendenza, compromettendo le relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra l'insediamento delle tipiche costruzioni a trulli e lo spazio rurale. L'installazione di un'antenna per le telecomunicazioni di notevoli dimensioni (34,35 m) sulla porzione più alta e adiacente al Rione Monti, costituita prevalentemente da trulli e da case coloniche, comporta irrimediabilmente la compromissione dei numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico (piazze, strade, terrazzini, scalinate) dai quali si può godere ampiamente dello spettacolo di tale bellezza. Considerata l'altezza ridotta dell'edificato, prevalentemente costituito da un andamento piano altimetrico del territorio che individua in Largo Martellotta-Via Indipendenza la zona più bassa rispetto alla più grande area oggetto di vincolo, l'intervento altera lo skyline urbano e interferisce con le relazioni visuali tra le costruzioni a trullo e l'area rurale. Non sono state previste misure di mitigazione e di compensazione, atteso che la stessa antenna è proposta in acciaio e senza rivestimenti e/o soluzioni atte a mascherare la natura dell'opera, oltre al fatto che non sono state analizzate le diverse soluzioni alternative in termini localizzative e progettuali, a tal fine si consiglia di delocalizzare il sito in un'area a minore impatto paesaggistico",

vista la nota prot. 13458 del 14/11/2023 con cui questo Istituto trasmetteva preavviso di parere contrario motivato ai sensi dell'art 10 bis della L.241/1990 sulla proposta presentata,

preso atto che non risultano pervenute osservazioni dalla Ditta, questa Soprintendenza, condividendo le valutazioni della Commissione Locale per il paesaggio che si richiamano integralmente e la proposta di parere negativo di codesto Ente, conferma il parere contrario all'istanza per le motivazioni già indicate nella nota di preavviso che si riportano integralmente al fine del rilascio del provvedimento finale di codesto Ente.

"L'area oggetto di intervento ricade all'interno della tutela paesaggistica di cui all'art 136 del D.lg 42/04 di cui al DM 26.03.1970 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in Comune di Alberobello, Istituito ai sensi della L. 1497 (G. U. n. 210 del 21.08.1970 - parte III del DLgs 42/04) 6.3.1 - facente parte delle Componenti culturali e insediative (art. 77 / art. 78) BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79) del PPTR . All'interno dell'area sono altresì riconosciuti gli UCP delle componenti culturali e insediative - Paesaggi rurali (art. 83) e gli UCP delle Componenti dei valori percettivi (art. 86/ art. 87) Coni visuali (art. 88).

L'impianto si posiziona su porzione del territorio interessato dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico segnato morfologicamente dalla presenza di terreni terrazzati con muretti a secco atti a superare il rilevante pendio che caratterizza l'estremo lembo del Rione monumentale "Monti" attraversato dal



percorso di contro crinale di via Pasubio su cui si imposta la città a trulli a partire dalla seconda metà dell'Ottocento con la ristrutturazione dei preesistenti vicinati rurali a trulli.

La sua localizzazione, pertanto, risulta prossima al sito UNESCO "Rione Monti" che subisce, per caratteristiche altimetriche del sito e per l'altezza raggiunta dalla struttura ad antenna della stazione radio base, un rilevante impatto, interferendo con la fruizione visiva del singolare insediamento a trulli anche a distanza.

Sebbene dalla documentazione di intervisibilità trasmessa dalla società, acquisita con prot. 10739 del 19.09.2023, a seguito della richiesta integrazione di questo Istituto che individuava alcuni assi significativi da analizzare (a) via Monte Pasubio, tutta la via, b) via Monte San Gabriele, c) via Indipendenza tutta la via da via Segni a Largo Martellotta, d) via Gronchi da via Segni a via Cavour, e) Via 7 Liberatori della Selva da via Indipendenza a via Marraffa, f) via Monte San Gabriele tutta la via, g) via G. Verdi da via Colombo, h) via Colombo da via Turi a via dei Mille (Rione Aia Piccola), i) Largo Martellotta, tutti i coni visuali lungo la viabilità di Rione Monti, l) Terrazza del Belvedere adiacente alla chiesa di Santa Lucia, m) via Rodolfo Acquaviva, n) via Nicola Balenzano, o) via Umberto, p) Largo Martellotta, angolo via Dante Alighieri (angolo di palazzo Morea), q) piazza del Popolo tutte le visuali verso Rione Monti), l'interferenza venga evidenziata a distanza solo su alcune visuali, è possibile tuttavia riscontrare che anche altre visuali vengono interessate dalla interferenza visiva a distanza, determinata dall'altezza raggiunta dalla infrastruttura il cui impatto si amplifica per la presenza di più antenne sulla stessa montate (palo flangiato 30 m + 4m di pennone, n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A.; n. 2 tratte in ponte radio di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 2 tratta in ponte radio di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A.).

E' possibile tuttavia riscontrare l'interferenza visiva della struttura alta 34 metri anche dalla stessa viabilità richiamata, se si analizzano diverse posizioni lungo la percorrenza della stessa e non la singola posizione come ritratto dalla documentazione trasmessa, oltre qualche ostacolo visivo eventualmente offerto alla vista, trattandosi di percorsi viari che si snodano assecondando pendii e contropendii offrendo molteplici punti di vista verso i rioni monumentali a trulli e verso quel territorio che nel reciproco rapporto tra forme insediative e paesaggio rurale antropizzato è stato riconosciuto di notevole interesse pubblico già nel 1970, dopo numerosi tentativi posti in essere dal Ministero per tutelare la singolarità dell'insediamento a trulli alberobellese e il suo territorio contermini dalle improprie aggiunte.

A ciò si aggiungono i belvedere offerti dalla terrazza adiacente la chiesa di Santa Lucia o retrostante la stessa e di palazzo Carignani, oltre quella del palazzo municipale e i singoli affacci dal "rione Aia Piccola", verso Rione Monti (se si valuta il versante opposto a Rione Monti rispetto Largo Martellotta) o quelli, sullo stesso versante, lungo via Monte San Gabriele e via Monte Olimpo, per citarne solo alcuni significativi.

Il sito prescelto si trova infatti sul limite urbano e prossimo ad aree rurali visibili dalla viabilità in entrata e uscita dalla cittadina che consente, quei "molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza" (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970).

Il sito è posto in prossimità di uno dei lembi più esterni del rione Monti a Sud Est, raggiungibile da via Pasubio che partecipa, quale struttura urbana, al valore "storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico -tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che si presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali" (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970).

L'intervento, pertanto, a giudizio della scrivente, non risulta compatibile con gli aspetti di tutela imponendosi percettivamente rispetto al contesto, operando ad una alterazione di quei requisiti necessari che la dichiarazione del notevole interesse pubblico pone al fine di tutelare i valori del "singolare" insediamento a trulli, presenti in maniera diffusa anche nel contesto urbano oggi interessato da moderne abitazioni.



Non vengono valutate possibili alternative localizzative in grado di determinare scelte maggiormente compatibili anche alla luce di limitati sistemi di mitigazione operabili nel contesto, stante l'altimetria dello stesso, le altezze limitate dei fabbricati (massimo due livelli) e il rapporto con la viabilità pubblica e i siti di interesse pubblico.

Non viene dimostrata la conformità dell'intervento all'art. 86 delle NTA del PPTR, trattandosi di sito interessato da Paesaggi rurali i cui valori paesaggistici si confrontano con le strutture ivi insistenti anche in termini percettivi e la sua compatibilità rispetto gli obiettivi di qualità paesaggistica e alle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché le modalità con cui si conforma alle raccomandazioni contenute nelle linee guida citate al co 5 dell'art 83 in relazione agli interventi di grande impatto che operano trasformazioni sul territorio (Patto città campagna, aree produttive, DRAG) .

Si evidenzia altresì la non ammissibilità dell'intervento misurata attraverso il disposto di cui all'art 88 delle NTA del PPTR per le componenti dei valori percettivi (il sito rientra nell'UCP Cono visivo), in quanto comportante "a) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei cono visuali".

La struttura proposta nel sito individuato viene valutata inoltre quale possibile minaccia all'integrità delle aree riconosciute nel 1996 quali patrimonio dell'Umanità (Rioni monumentali e siti individuati Unesco)."


Il presente parere viene rilasciato nei limiti delle competenze assegnate dalla legge a questo Istituto in materia paesaggistica.

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art.155, comma 2, del citato decreto legislativo, alla Commissione Regionale per il patrimonio culturale presso il Segretariato Regionale Mibact ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis, art.12 della Legge n.106 del 20/07/2014 in attuazione del DPCM del 2 dicembre 2019, n. 169 e all'Ufficio Unesco presso il Segretariato generale di questo Ministero della Cultura per l'aggiornamento degli atti.

Responsabile del procedimento
arch. Angelamaria Quartulli



Il Soprintendente
arch. Giovanna Cacudi*



CACUDI
GIOVANNA
Ministero della
cultura
22.12.2023
22:35:50
GMT+01:00

**Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-ba@cultura.gov.it
Sito: <https://sabapba.cultura.gov.it/>

ALBERGATO "B"

SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO

COMUNE CAPOFILA ALTAMURA

ACQUAVIVA DELLE FONTI - ALBEROBELLO - BINETTO - CASAMASSIMA - CAPURSO -
- NOCI - POGGIORSINI - PUTIGNANO - SAMMICHELE DI BARI - TORITTO
MURGIA SVILUPPO SCARL
www.murgiasviluppo.it

Prot. n. 4803
del 15/01/2024

COMUNE DI ALBEROBELLO

AREA TECNICA
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it

COMUNE DI ALBEROBELLO

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it

COMUNE DI ALBEROBELLO

SINDACO
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
sabap-ba@pec.cultura.gov.it

ARPA PUGLIA

dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

INWIT S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.

- VODAFONE ITALIA S.P.A.
marcello.semola7771@pec.ordingbari.it

OGGETTO: Pratica **SUAP Nr. 46965** del **07/06/2023**. Ditta: **INWIT S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.**
- VODAFONE ITALIA S.P.A.

Comune di **ALBEROBELLO (BA)**. Codice Sito Inwit: I563BA; Codice Sito TIM: BYDC;
Codice Sito Vodafone: 4RM05745.

Indizione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010, dell'art. 87 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 207/2021

IL RESPONSABILE S.U.A.P. ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO giusta Convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive

Visto il D.P.R. n.160 del 07.09.2010.

Visti gli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Visto l'art. 87 del D.lgs. n. 259/03 e s.m.i. ed il D.lgs. n. 207/2021;

Visto il Regolamento regionale Puglia n. 14/06

Vista la richiesta presentata presso il SUAP Associato del Sistema Murgiano competente per il Comune di **Alberobello (BA)**, contraddistinta come Pratica **SUAP n. 46965** del **07/06/2023**, dalla ditta **INWIT S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. - VODAFONE ITALIA S.P.A.**

Considerato che l'Area Tecnica - Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Alberobello ha espresso diniego definitivo all'intervento proposto con nota prot. n. 878 del 12/01/2024.

INDICE

la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10, dell'art. 87 del D.Lgs n. 259/03 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 207/2021 per il giorno **01 febbraio 2024** alle **ore 10:00**, presso la sede operativa di **Murgia Sviluppo Scarl** nel Comune di **Altamura (BA) - Via Pasquale Caso n. 19**.

Alla Conferenza di Servizi sono invitati i soggetti in indirizzo.

Agli Enti competenti si comunica che la documentazione scritto/grafica prodotta dall'interessato per l'istruttoria e/o gli adempimenti di competenza è disponibile per il download sulla piattaforma telematica *e-SUAP* al link <http://suapmurgiasviluppo.suwebpa.it> inserendo le proprie credenziali di accesso.

Il Responsabile del Procedimento
SUAP Associato Sistema Murgiano
Comune di ALTAMURA - Capofila
Dott. Ing. Vittorio Difonzo

 **DIFONZO
VITTORIO**

Assistenza Tecnica Amministrativa
Estensore: AG/TA

La pubblicità del presente atto viene effettuata ai sensi di legge, mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune interessato **per 10 gg** e presso il sito ufficiale dello SUAP www.murgiasviluppo.it.

SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO
Murgia Sviluppo Scarl - Via Pasquale Caso, n. 19 - 70022 Altamura Tel. 080 3106256 - 080 3160581
CF./P.IVA 05225770725
www.murgiasviluppo.it e-mail: murgiasviluppo@murgiasviluppo.it
PEC: suapsistemamurgiano@pec.it

Alberobello "C"



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari
Area Tecnica



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

Prot. n. 2037 /2024

Alberobello, 26/01/2024

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO
COMUNE DI ALTAMURA – CAPOFILA
Dott. Ing. Vittorio Difonzo
suapsistemamurgiano@pec.it

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Pratica SUAP N. 46965 DEL 07/06/2023 Aut. Paesaggistica Ordinaria - Pratica n. 66/23 - Prot. n. 12142 del 07/06/2023 INWIT S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. - VODAFONE ITALIA S.P.A Riscontro NOTA SUAP N. 4803 DEL 15/01/2024 – Indizione Conferenza di Servizi |
| DITTA: | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A. (08936640963) - Vodafone Italia S.p.A. (93026890017) - Telecom Italia S.p.A. (00488410010) |
| LAVORI: | Pratica n.46965 - Realizzazione una nuova SRB multigestore di proprietà Inwit S.p.A. per telefonia cellulare su cui verranno ospitati impianti delle società TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. ex art. 87 del D. Lgs. 259/03 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 207 dell' 08/11/2021 |
| LUOGO: | Via Monte Pasubio - Alberobello (BA) |
| CATASTO: | foglio 38 particelle 292 subalterno - |


Premesso che:

- con verbale n. 01 del 18/10/2023 la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Alberobello ha espresso il parere SFAVOREVOLE all'intervento oggetto di istanza;
- con nota prot. n. 22319 del 19/10/2023 l'Ufficio ha trasmesso la documentazione di rito alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari al fine di acquisire il parere vincolante ai sensi dell'art. 146 c. 7 del D.Lgs 42/2004;
- con nota prot. n. 13458-P del 14/11/2023 "Riscontro nota con parere di competenza ai sensi del co 8 dell'art 146 del DLgs 42/04. Preavviso di parere contrario ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/'90 s.m.i. in combinato disposto con la legge n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011" acclarato al protocollo di questo Ente al n. 24276 del 14/11/2023 e n. 24618 del 17/11/2023 (nota di trasmissione SUAP) la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha trasmesso il preavviso di parere vincolante negativo indicando i motivi ostativi
- con nota prot. n. 15389-P del 27/12/2023 "Parere di competenza art 146 del DLgs 42/04" acclarato al protocollo di questo Ente al n. 27434 del 27/12/2023 e n. 27449 del 27/12/2023 (nota di trasmissione SUAP) la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha trasmesso il parere vincolante contrario all'intervento;
- per il disposto dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, con nota prot. 878 del 12/01/2024 (prot. SUAP n. 4379 del 12/01/2024), è stato trasmesso per il tramite del SUAP alla ditta istante la "COMUNICAZIONE DI DINIEGO ALL' ACCOGLIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – ART. 146 D.Lgs 42/2004" per i motivi ostativi indicati nel parere vincolante contrario di cui alla nota prot. n. 15389-P del 27/12/2023 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 27434 del 27/12/2023 e n. 27449 del 27/12/2023 (nota di trasmissione SUAP) espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e delle argomentazioni in esso richiamate che costituiscono motivazione puntuale e specifica del provvedimento, relativamente all'istanza in oggetto;

In riscontro alla nota SUAP prot. n. 4803 del 15/01/2024, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 978 del 15/01/2024, di indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10, dell'art. 87 del D.Lgs n. 259/03 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 207/2021, nel comunicare l'impossibilità di partecipare alla conferenza

di servizi indetta dal SUAP, conferma il “DINIEGO ALL’ ACCOGLIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – ART. 146 D.Lgs 42/2004” in conformità al “Parere di competenza art 146 del DLgs 42/04” prot. n. 15389-P del 27/12/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, già in atti.

Il Responsabile del Procedimento
dell’Autorizzazione Paesaggistica
ing. Giuseppe MILETI
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.)



Giuseppe
Mileti